

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 19 dicembre 2019, n. 47-27474.

Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Sostituzione dell'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, come emendato, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 116 della Costituzione il cui comma terzo sancisce la facoltà di definire, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni, concernenti le materie di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione e le materie indicate dal comma secondo del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s);

visto l'articolo 119 della Costituzione che attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, con facoltà di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

visti gli articoli 2, 3, 4 e 97 dello Statuto regionale;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783 che ha approvato il documento di indirizzo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione 20 luglio 2018, n. 2 - 7227 per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, affidando al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo ed impegnando la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali ed ad aggiornare in modo tempestivo e costante il Consiglio regionale in merito all'iter procedurale presso il Governo;

considerato che, in seguito all'avvio dell'XI legislatura, sulla base di successive valutazioni, a seguito della presentazione della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2019, n. 1 – 501 si è ritenuto necessario integrare con alcune nuove funzioni le materie già oggetto di richiesta e prevedere le seguenti nuove materie, per ulteriori competenze legislative ed amministrative:

- commercio con l'estero, per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi vista la peculiarità manifatturiera della Regione Piemonte;
- organizzazione della giustizia di pace al fine di incrementare e ottimizzare la presenza degli uffici sul territorio;
- protezione della fauna e dell'esercizio dell'attività venatoria per declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale;
- ordinamento sportivo per la valorizzazione dell'attività sportiva, anche scolastica, quale fondamentale ausilio alla prevenzione sanitaria;

- ordinamento della comunicazione, al fine di favorire l'emittenza locale e la comunicazione regionale;
- produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- alimentazione, per garantire un intervento puntuale in tema di sicurezza e educazione alimentare, nonché di tutela delle filiere agroalimentari;
- politiche di sviluppo e promozione delle aree montane, in quanto il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di Alpi e di comuni montani;

valutate le importanti ricadute che il processo di autonomia differenziata comporterebbe sul territorio piemontese che rendono necessario garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

considerato, pertanto, che la Regione Piemonte è pronta ad avviare la negoziazione con il Governo volta a definire un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con riferimento alle seguenti materie:

- a) governo del territorio, beni paesaggistici e culturali;
 - b) protezione civile e infrastrutture;
 - c) tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria;
 - d) tutela della salute;
 - e) fondi sanitari integrativi;
 - f) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
 - g) ambiente;
 - h) rapporti internazionali e con l'Unione europea;
 - i) commercio con l'estero;
 - l) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
 - m) organizzazione della giustizia di pace;
 - n) protezione della fauna e dell'esercizio dell'attività venatoria;
 - o) ordinamento sportivo;
 - p) ordinamento della comunicazione;
 - q) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
 - r) alimentazione;
 - s) politiche di sviluppo e promozione delle aree montane;
- ricomprese nell'allegato A alla presente deliberazione, che sostituisce l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783;

preso atto che la negoziazione dovrà comprendere anche la definizione degli aspetti finanziari connessi;

dato atto che con il presente provvedimento si è, altresì, provveduto ad aggiornare i dati e le indicazioni relative alla situazione regionale di contesto, nonché al numero dei comuni che risulta diminuito in tutte le province a seguito della istituzione di nuovi, scaturente dalla fusione di due o più esistenti o dalla fusione per relativa incorporazione;

acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) in data dicembre 2019;

acquisito, altresì, il parere favorevole espresso a maggioranza dalla I commissione consiliare permanente in data 16 dicembre 2019.

d e l i b e r a

- 1) di approvare il documento di indirizzo allegato alla presente deliberazione (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, che sostituisce l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783;
- 2) di affidare al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con riferimento alle materie indicate nel documento di cui all'allegato A;
- 3) di impegnare la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, tramite il confronto con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto regionale.

Allegato

ALLEGATO A

Avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

1. LE MATERIE

La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione della Repubblica Italiana, propone al Governo l'individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le seguenti materie:

- a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali;
- b) Protezione civile e infrastrutture;
- c) Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria;
- d) Tutela della salute;
- e) Fondi sanitari integrativi;
- f) Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale;
- g) Ambiente;
- h) Rapporti internazionali e con l'Unione europea;
- i) Commercio con l'estero;
- l) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- m) Organizzazione della giustizia di pace;
- n) Protezione della fauna e dell'esercizio dell'attività venatoria;
- o) Ordinamento sportivo;
- p) Ordinamento della comunicazione;
- q) Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- r) Alimentazione;
- s) Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane;

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolazione delle singole funzioni connesse alle materie specifiche oggetto di richiesta di autonomia, si ritiene utile ricostruire il contesto economico e sociale della Regione, al fine di meglio comprendere le specificità territoriali e demografiche che hanno permesso di identificare il perimetro preciso delle istanze di autonomia differenziata.

L'identificazione delle singole attribuzioni oggetto di riconoscimento non costituisce una richiesta indistinta nel complesso delle materie previste a livello costituzionale, bensì trova il proprio fondamento su una attenta analisi della situazione in essere, che si ricollega direttamente alle peculiarità del patrimonio naturale e culturale del territorio regionale, caratterizzato dalla prevalente montanità geografica, dalla notevole frammentazione amministrativa conseguente all'elevato numero dei comuni, la maggior parte dei quali con soglie di popolazione molto basse e dalla caratteristica di regione transfrontaliera.

2. LA SITUAZIONE REGIONALE DI CONTESTO

1. Contesto economico e sociale della Regione Piemonte

Al fine di comprendere le motivazioni delle accresciute competenze legislative ed amministrative richieste dal presente documento, si vuole preliminarmente inquadrare la situazione economica, demografica e istituzionale della Regione Piemonte con lo scopo di meglio comprendere ragioni ed obiettivi che sono alla base del presente documento.

1.1 Le sfide per il sistema economico piemontese nel medio periodo

Il Piemonte costituisce un'area avanzata a rilevante vocazione industriale, sottoposta ad un intenso processo di ristrutturazione in seguito alla globalizzazione e alla crisi economica seguita al biennio 2007-2008.

Se l'evoluzione congiunturale denota una ripresa che si sta rafforzando, le tendenze del medio periodo non sono univoche e denotano punti di forza della regione che la crisi ha sottoposto a stress. In un recente rapporto della Banca d'Italia si analizza la notevole performance che le esportazioni regionali hanno manifestato nel periodo che segue la crisi, denotando una capacità reattiva del sistema produttivo regionale in una situazione di forte compressione della domanda interna avvenuta come riflesso del consolidamento delle finanze pubbliche. Nel complesso del periodo 2005-2016, il volume dei beni venduti all'estero - che la Banca d'Italia stima deflazionando le esportazioni regionali con gli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei beni esportati in ciascun settore - è aumentato del 26,6%. Tale risultato è, tuttavia, di molto inferiore alla domanda potenziale che si presenta nella regione (39,9%). Tale divario si è progressivamente ridotto a partire dal 2010, per tornare nuovamente ad ampliarsi nel 2016. Tra il 2010 e il 2016 la crescita delle esportazioni a prezzi costanti è stata sospinta dalla chimica, dai macchinari e, soprattutto, dagli autoveicoli. Sotto il profilo geografico, la dinamica è stata sostenuta dal forte incremento delle vendite al di fuori dell'area dell'euro, superiore a quello della domanda potenziale (in base allo sviluppo dei mercati di riferimento); tale andamento riflette sia la ricerca di nuovi mercati da parte degli esportatori regionali sia, più di recente, il recupero di competitività riconducibile al deprezzamento dell'euro. L'espansione delle vendite all'interno dell'eurozona è stata invece più debole rispetto a quella della corrispondente domanda potenziale.

In tema di capacità innovativa, l'Innovation Scoreboard della Commissione europea del 2017 rivede la posizione del Piemonte alla luce di nuovi indicatori - di competenze, formazione e capacità brevettuale - e colloca il Piemonte in una posizione mediana nel conteso delle regioni europee in termini di capacità innovativa (Moderate + Innovator) nella scala assunta dallo studio; una posizione che, tuttavia, si è leggermente rafforzata negli ultimi anni.

Fa osservare la Banca d'Italia che nel periodo 2009-2016 in Piemonte gli scambi a maggiore contenuto tecnologico fra i servizi alle imprese (informatica, compensi d'uso della proprietà intellettuale, architettura, ingegneria e tecnica, ricerca e sviluppo) sono stati complessivamente circa la metà delle esportazioni regionali di servizi alle imprese e oltre un terzo delle importazioni complessive della regione. A differenza della media nazionale, la bilancia tecnologica in Piemonte ha registrato un surplus, riconducibile principalmente ai servizi di architettura, di ingegneria e tecnici e a quelli legati alla ricerca e sviluppo. L'UE ha mediamente coperto il 46% delle esportazioni e il 70% delle importazioni di tecnologia della regione. Gli Stati Uniti sono stati il principale partner per le vendite, seguiti da Germania e Brasile: Germania, Francia e Regno Unito sono invece stati i più importanti fornitori.

Alcuni dati segnalano difficoltà da parte del sistema produttivo nello sviluppare processi di investimento innovativi diffusi nel territorio.

Sebbene vi sia stato un rilevante processo di selezione imprenditoriale, come indicato dai dati sulle imprese in regione, ovvero una diminuzione assoluta di 30.157 unità nel periodo 2009-

2016 (di cui 7.524 nel biennio 2014-2016) e, nell'ambito del comparto manifatturiero, una diminuzione pari a 5.352 imprese tra il 2009 ed il 2016 (-1.078 nel più recente biennio), alcune criticità sembrano persistere in merito alla capacità competitiva esprimibile dal sistema produttivo uscito dalla crisi. La rilevazione comunitaria sull'innovazione nelle imprese (CIS) denota una rilevante contrazione nel numero di imprese che hanno effettuato attività innovativa. Il numero di imprese con attività innovative diminuisce del 16,2%, con percentuale più elevata per le imprese che svolgono attività innovativa di prodotto e/o processo o che hanno effettivamente realizzato innovazioni di questo tipo nel biennio; inoltre, si riduce del 16,4% la spesa delle imprese per l'attività innovativa (dell'8,9% se parametrata agli addetti).

Tra le cause di questa contrazione, potrebbe indicarsi una minor propensione delle imprese ad investire a causa della maggior fragilità economica e finanziaria, soprattutto delle PMI. Infatti, le migliorate condizioni del credito (riduzione del costo del debito per le imprese) non si sono tradotte in maggiori disponibilità di finanziamenti se non per le imprese in bonis, mentre la persistenza di un ampio stock di sofferenze, la cui formazione appare solo ora in ridimensionamento ma non ancora esaurita, impedisce l'accesso al credito da parte di una vasta componente del sistema produttivo. Peraltro, come fa osservare la Banca d'Italia, nel 2016 è proseguito il calo del numero di procedure fallimentari delle imprese piemontesi. Quelle relative alle sole società di capitali, rapportate al numero di imprese presenti sul mercato, si sono ridotte in misura più marcata rispetto sia al resto del Paese sia al Nord Ovest; l'insolvency ratio si è così riportato su livelli analoghi a quelli della macroarea di appartenenza, pur rimanendo superiore a quello medio nazionale. All'andamento ha contribuito l'ulteriore miglioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi (mentre si assiste ad un peggioramento per il comparto edile).

Le imprese sopravvissute al lungo periodo di crisi presentano una maggior solidità. Da un'analisi condotta dalla Banca d'Italia nel 2015, la redditività operativa risulta cresciuta per il terzo anno consecutivo; inoltre, nel 2016 è proseguito il miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese; il grado di indebitamento delle aziende è ulteriormente ridotto e le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all'anno precedente.

Emerge un quadro del sistema produttivo regionale in grado di muoversi nel nuovo contesto competitivo con innegabili punti di forza, anche se fortemente ridimensionato nella sua consistenza e bisognoso di strategie e politiche di supporto per affrontare le trasformazioni che la nuova ondata di innovazione tecnologica comporta. Si può in proposito citare uno degli obiettivi di medio periodo della regia regionale, ovvero la Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte¹, che guida gli interventi nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei. Questa mira a consolidare i punti di forza del sistema produttivo regionale, avviando un'efficace trasformazione dei settori industriali tradizionali, favorendo la scoperta di settori nuovi o emergenti, sostenendo nuove idee, prodotti, servizi e modelli che rispondano anche con maggiore efficacia ai bisogni sociali; la strategia è volta a promuovere l'innovazione tanto del sistema produttivo, per trasformare e/o rafforzare i settori della tradizione industriale piemontese e nelle aree di specializzazione ad alto valore aggiunto, quanto nell'ambito della salute, per rispondere ai cambiamenti demografici e ai nuovi bisogni della società.

1. Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte, che guida gli interventi regionali nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei, è indirizzata a promuovere l'innovazione nei settori della tradizione industriale piemontese - ovvero le aree di specializzazione dell'Aerospazio, Automotive, Chimica Verde/Cleantech, Meccatronica, Made in - e nel settore della salute e dell'assistenza.

1.2 L'andamento del mercato del lavoro

L'andamento del mercato del lavoro nel 2018 ha segnato un ulteriore aumento dell'occupazione, che risulta in crescita ininterrotta a partire dal 2014. L'aumento è stato dello 0,7%, un valore di poco al di sopra della dinamica dell'anno precedente, pari a circa 12 mila occupati aggiuntivi: il dato è di poco al di sotto della media nazionale e del Settentrione. La rilevazione dell'indagine ISTAT sul mercato del lavoro mette in evidenza una dinamica positiva nella prima parte dell'anno, ma un successivo affievolimento nel terzo trimestre ed una contrazione nell'ultimo. Il primo semestre del 2019 vede un'ulteriore crescita, seppur contenuta nel +0,3%. L'aumento dell'occupazione nel 2018 si concentra esclusivamente nell'industria in senso stretto e, marginalmente, nel settore delle costruzioni, mentre i servizi, che negli anni precedenti avevano contribuito in modo determinante alla dinamica espansiva, hanno manifestato una sostanziale stagnazione.

Nel settore manifatturiero la nuova occupazione si realizza integralmente nel lavoro dipendente. Nel 2018 si assiste ad una ripresa del trend di espansione occupazionale nel comparto, dopo la battuta d'arresto del 2017, confermata nel primo semestre del 2019.

I segnali di ripresa per l'occupazione nell'edilizia, che si erano avvertiti nel 2017 con un sensibile incremento degli occupati, si confermano parzialmente nel 2018, seppur con una più contenuta espansione: il primo semestre del 2019 fa invece registrare una nuova contrazione per circa 8 mila unità.

Il dato dei servizi per il 2018, in controtendenza rispetto all'andamento degli ultimi anni, vede nelle attività commerciali una riduzione del numero di occupati (nell'ambito del lavoro dipendente, che era cresciuto a discapito del lavoro autonomo in precedenza) mentre nelle altre attività dei servizi si registra un modesto incremento: anche in questo caso si rileva un travaso di posti di lavoro dal campo del lavoro dipendente - in diminuzione - verso il lavoro autonomo - in aumento - sovvertendo la tendenza instauratasi in precedenza. Il primo semestre del 2019 ricalca i trend consolidati con l'occupazione nel commercio che torna a crescere a fronte di una flessione di pari entità negli altri servizi.

Tabella 1 - Occupati in Piemonte (migliaia)

Settore di attività	2017			2018			var. %		
	D	I	totale	D	I	totale	D	I	totale
Agricoltura	16	43	59	17	42	59	6,0	-2,5	-0,2
Industria	468	88	556	482	90	572	3,0	2,3	2,9
<i>di cui: in senso stretto</i>	407	41	448	421	41	462	3,6	-1,1	3,2
<i>Costruzioni</i>	61	46	107	60	49	109	-1,4	5,4	1,5
Servizi	913	292	1.205	897	304	1.201	-1,7	4,3	-0,3
<i>di cui: Commercio, alberghiero, ristorazione</i>	216	126	342	206	130	336	-4,6	2,9	-1,8
<i>altri servizi</i>	697	165	862	691	174	865	-0,9	5,4	0,3
Totale	1.397	422	1.819	1.396	436	1.832	-0,1	3,2	0,7

D = dipendenti, I = indipendenti

Fonte: elaborazione Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro su dati ISTAT

Nella media del 2018 si riduce ulteriormente il numero delle persone in cerca di occupazione di ben 18 mila unità.

Diminuiscono, inoltre, le forze di lavoro, e, soprattutto, si riducono in misura consistente (nel 2018 circa 20 mila in meno rispetto al 2017) le forze di lavoro potenziali, persone che appartengono alla popolazione inattiva, ma che manifestano un qualche interesse alla ricerca di lavoro.

Ne consegue una diminuzione del tasso di disoccupazione di quasi un punto percentuale rispetto alla media del 2017, portandosi all'8,2%, tendenza confermata nel primo semestre dell'anno in corso.

Inoltre mentre il tasso di occupazione nella regione cresce, il tasso di attività rimane sui livelli del 2017.

Il tasso di disoccupazione, nonostante la rilevante diminuzione nel 2018, permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (6,6% nel 2017) e al di sotto della media nazionale soltanto per meno di 2 punti.

1.3 Le condizioni economiche delle famiglie piemontesi

Le rilevazioni campionarie periodiche ISTAT e il progetto EU-Silc avviato nel 2014 forniscono informazioni sul reddito disponibile² dei residenti e delle famiglie nei paesi europei e nelle singole regioni.

Nel periodo 2009-2015 si è avuta una contrazione complessiva del reddito familiare, pari a -9% in termini reali per le famiglie residenti al Nord e -12% nel Mezzogiorno. Tuttavia gli ultimi due anni del periodo registrano un'inversione del trend negativo, con il reddito medio disponibile dei residenti in Piemonte che è tornato a crescere in termini reali.

Tabella 2. Reddito medio disponibile procapite

	2014	2015	2016
Piemonte	19.682	19.925	20.342
Nord	20.721	20.929	21.307
Italia	17.539	17.800	18.191

L'aumento registrato non riguarda tutta la popolazione, rilevandosi segnali di aumento della disuguaglianza del reddito. L'indagine EU-Silc registra un lieve incremento della quota di famiglie a basso reddito (viene definito basso reddito un reddito equivalente non superiore al 60% del reddito mediano regionale³), in linea con quanto accade nel resto d'Italia.

Tabella 3. Quota di popolazione che vive in famiglie a basso reddito

	2010-11	2013-14
Piemonte	16.3	16.8
Nord	15.8	16.2
Italia	17	17.5

² Somma dei diversi redditi conseguiti, al netto delle imposte statali e locali e dei versamenti ad altre famiglie (come i contributi di mantenimento).

³ Il valore mediano è diviso in due la popolazione, secondo la distribuzione del reddito equivalente superiore.

2. Il profilo demografico

Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi ai movimenti anagrafici del Piemonte. Dal 2010 ad oggi la popolazione piemontese è diminuita di circa 81.500 abitanti.

Tabella 1. Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte - Maschi + Femmine - Popolazione residente

Provincia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alessandria	440.613	426.952	427.354	433.996	431.885	428.826	426.658	424.174
Asti	221.687	217.407	217.978	219.988	219.292	217.574	216.677	215.884
Biella	185.768	181.868	181.426	182.325	181.089	179.685	178.551	177.067
Cuneo	592.303	586.113	589.102	592.365	592.060	590.421	589.108	588.559
Novara	371.802	365.286	367.022	371.686	371.418	370.525	370.143	369.595
Torino	2.302.353	2.243.382	2.254.720	2.297.917	2.291.719	2.282.197	2.277.857	2.269.120
V.C.O.	163.247	160.079	160.143	161.412	160.883	160.114	159.664	159.159
Vercelli	179.562	176.576	176.307	177.109	176.121	174.904	173.868	172.307
Piemonte	4.457.335	4.357.663	4.374.052	4.436.798	4.424.467	4.404.246	4.392.526	4.375.865

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

Nel 2017, per il quarto anno consecutivo, la popolazione piemontese è diminuita rispetto all'anno precedente (-16.661 residenti, pari a -3,8 per mille), ad un ritmo in aumento rispetto all'anno precedente, raggiungendo a fine anno 4.375.865 residenti. Il calo piemontese è molto intenso rispetto a quello registrato dalle altre regioni del centro-nord con cui in genere si confronta: anzi, regioni come la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna mostrano un aumento di popolazione (rispettivamente +1,7, +4,5 e +0,9 per mille), mentre il Veneto è stabile (diminuisce solo dell'0,5 per mille). Inoltre queste regioni vedono un miglioramento dei valori rispetto al 2016. L'importante flessione piemontese è dovuta al saldo naturale negativo (-22.711), in aggravamento, non compensato da flussi migratori sufficienti (+6.050), in calo rispetto al 2016 per effetto delle registrazioni anagrafiche per altri motivi.

Le dinamiche demografiche in Piemonte riflettono che dal 2011 è in corso un lento ma costante processo di "stagnazione demografica", legata a un calo ininterrotto delle nascite dal 2008 (meno 19,8% di cui la maggior parte riguarda i nati italiani, sebbene siano diminuiti, anche se in misura inferiore, anche i nati stranieri) ed a una diminuzione dei flussi in entrata dall'estero, cui fa da contraltare un numero crescente di espatri.

2.1 La speranza di vita in Piemonte

La speranza di vita alla nascita, in aumento rispetto al 2010, ma in leggera diminuzione se rapportata al 2016, vede il Piemonte con valori nettamente inferiori a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e anche, seppur lievemente, alla media nazionale. Se nel decennio la speranza di vita sia in Piemonte che nelle province è aumentata, nell'ultimo anno assistiamo a una flessione marcata a Torino, che con Novara rimane, tuttavia, la provincia piemontese con l'aspettativa di vita più elevata. Fanalino di coda è Vercelli.

Tabella 2. Speranza di vita alla nascita nelle Regioni italiane - dati al 2017

Regione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Piemonte	81,6	81,8	81,9	82,1	82,5	82,1	82,6	82,5
Valle D'Aosta	81,3	81,7	81,9	82,1	82,1	81,1	81,9	81,9
Lombardia	82	82,4	82,3	82,6	83,1	82,8	83,2	83,2
Trentino Alto Adige	82,6	83	83	83,2	83,5	83,3	83,6	83,8
Veneto	82,4	82,5	82,5	82,7	83,1	82,9	83,3	83,4
Friuli Venezia Giulia	81,8	81,9	81,9	82	82,6	82,4	82,8	83
Liguria	81,6	81,7	81,8	81,9	82,5	82,2	82,7	82,7
Emilia Romagna	82,3	82,6	82,5	82,8	83,1	82,9	83,2	83,2
Toscana	82,4	82,5	82,4	82,7	83,2	82,8	83,3	83,2
Umbria	82,3	82,7	82,5	82,7	83,2	82,9	83,3	83,3
Marche	82,8	82,9	82,9	83	83,3	83	83,4	83,2
Lazio	81,2	81,3	81,4	81,8	82,3	82,2	82,7	83,3
Abruzzo	81,6	81,7	82	82,2	82,6	82,3	82,8	82,6
Molise	81,6	81,6	81,9	82,1	82,3	82,1	82,6	82,3
Campania	80	80,1	80,4	80,5	80,9	80,5	81,1	81
Puglia	82	82	82,2	82,3	82,6	82,4	82,8	82,7
Basilicata	81,8	82	82,1	82	82,4	82	82,4	82,3
Calabria	81,5	81,5	81,5	81,8	82	81,9	82,3	82
Sicilia	80,8	80,7	80,9	81,2	81,6	81,3	81,8	81,6
Sardegna	81,8	81,7	81,8	82	82,4	82,2	82,6	82,8
Italia	81,7	81,9	81,9	82,2	82,6	82,3	82,8	82,7

Fonte: Istat

Tabella 3. Speranza di vita alla nascita nelle Province piemontesi - dati al 2017

Provincia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alessandria	81,2	81,5	81,2	81,6	82,1	81,6	81,9	81,9
Asti	81,2	81,6	81,6	81,7	82	81,5	81,8	82,1
Biella	81,5	81,5	81,7	81,5	82,1	81,3	82	82,7
Cuneo	81,5	81,9	81,8	82,1	82,3	82	82,5	82,5
Novara	81,9	82	82,3	82,3	82,7	82,4	82,8	82,9
Torino	82	82,1	82,2	82,3	82,9	82,5	83,1	82,9
V.C.O.	81,4	81,3	81,5	82	82,2	81,5	82,5	82,3
Vercelli	80,7	81,4	81,6	81,2	81,7	81,4	81,7	81,7

2.2 La dinamica migratoria

Il saldo migratorio regionale, dato dalla differenza tra gli iscritti all'anagrafe (persone provenienti da altri comuni, dall'estero e per altri motivi) e i cancellati (per altri comuni, per l'estero e per altri motivi) continua ad essere positivo attestandosi a +5.307 persone; è comunque in diminuzione rispetto all'anno precedente (era + 6.050). Il saldo migratorio estero regionale (iscritti dall'estero – cancellati per l'estero) è di +10.503 individui in diminuzione rispetto all'anno precedente (- 3.770 unità).

La percentuale di popolazione straniera residente in Piemonte, prendendo l'ultimo quinquennio come riferimento è diminuita fino al 2016. Nel 2017 si è verificato un lieve incremento pari a +1,1% rispetto all'anno precedente mentre nel 2018 c'è stato un altro lieve incremento rispetto al 2017 (+1%). Gli stranieri residenti sono 427.911 e costituiscono il 9,8% della popolazione residente (superiore rispetto alla quota di stranieri in Italia che è dell' 8,5% dei residenti totali).

Tabella 4. Cittadini stranieri - Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte al 31 dicembre 2017

Provincia	Nati	Morti	Iscritti dall'Estero	Totale Iscritti	Cancellati per l'estero	Totale Cancellati	Popolazione residente al 31 Dicembre
Alessandria	624	73	2.811	5.620	413	4.856	46.149
Asti	369	64	1.439	2.881	359	3.054	24.425
Biella	108	18	792	1.707	112	1.786	9.917
Cuneo	971	100	3.860	8.002	754	8.049	60.376
Novara	608	42	2.253	4.748	282	4.629	38.037
Torino	3.020	284	10.395	22.166	1.630	23.533	220.403
V.C.O.	93	19	964	1.859	113	1.629	10.214
Vercelli	205	13	1.079	2.095	144	2.295	13.985
Piemonte	5.998	613	23.593	49.078	3.807	49.831	423.506

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

2.3 L'invecchiamento della società in Piemonte e il problema della dipendenza

Gli indicatori demografici mostrano come il Piemonte si confermi una delle Regioni più "vecchie" d'Italia, con un'età media pari a 46,8 anni contro i 45,5 della media nazionale, superata solo da Liguria e Friuli Venezia Giulia, dati che trovano conferma, di conseguenza, nell'indice di vecchiaia e di dipendenza degli anziani. Per quanto riguarda l'indice di dipendenza strutturale, un indicatore di rilevanza economica e sociale, corrispondendo al numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età ≤ 14 e età ≥ 65) ogni 100 potenzialmente indipendenti (età 15-64), il Piemonte mostra valori peggiori di quelli del complesso delle regioni del Nord, del Nord-Ovest e nazionali.

Tabella 5. Indici demografici delle regioni italiane al 31 dicembre 2017

Regione	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza giovanile	Indice di dipendenza degli anziani	Percentuale popolazione 0-14	Percentuale popolazione tra i 15 e i 64 anni	Percentuale popolazione con 65 anni e oltre	Età media totale
Piemonte	201,3	20,2	40,7	12,6	62,2	25,3	46,8
Valle D'Aosta	176	21,1	37,2	13,4	63,1	23,5	45,9
Lombardia	162,2	21,6	35,1	13,8	63,8	22,4	45
Trentino Alto Adige	135,8	23,6	32,1	15,2	64,2	20,6	43,5
Veneto	167,7	21,1	35,4	13,5	63,9	22,6	45,4
Friuli Venezia Giulia	212,9	19,7	41,9	12,2	61,9	25,9	47,3
Liguria	252,4	18,6	47,1	11,3	60,3	28,4	48,8
Emilia Romagna	180,1	21	37,9	13,2	62,9	23,8	46
Toscana	201,4	20,1	40,6	12,5	62,2	25,2	46,8
Umbria	199,3	20,4	40,6	12,7	62,1	25,2	46,7
Marche	191,3	20,5	39,1	12,8	62,7	24,5	46,3
Lazio	158,5	20,7	32,8	13,5	65,1	21,4	44,8
Abruzzo	187,6	19,7	36,9	12,6	63,9	23,6	45,9
Molise	211,2	17,8	37,7	11,5	64,3	24,2	46,5
Campania	125,2	22,1	27,6	14,7	66,8	18,5	42,3
Puglia	162,5	20,5	33,4	13,3	65	21,7	44,4
Basilicata	186,7	18,5	34,6	12,1	65,3	22,6	45,5
Calabria	158,4	20,4	32,4	13,4	65,4	21,2	44,2
Sicilia	149,3	21,4	32	14	65,2	20,8	43,7

Sardegna	202,7	17,5	35,4	11,4	65,4	23,2	46,4
Italia	168,9	20,8	35,2	13,4	64,1	22,6	45,2

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

La provincia con l'indice di vecchiaia più elevato è quella di Biella, seguita da Alessandria: sono anche i territori con l'età media totale più elevata e la maggior percentuale di over 65.

Tabella 6. Indici demografici province piemontesi al 31 dicembre 2017

Provincia	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza giovanile	Indice di dipendenza degli anziani	Percentuale popolazione 0-14	Percentuale popolazione tra i 15 e i 64 anni	Percentuale popolazione con 65 anni e oltre	Età media totale
Alessandria	244,1	18,4	44,9	11,3	61,2	27,5	48,5
Asti	209,3	20,1	42,1	12,4	61,6	26	47,2
Biella	258,9	18,2	47	11	60,5	28,5	48,9
Cuneo	178,1	21,5	38,3	13,5	62,6	24	45,7
Novara	179,2	20,6	36,9	13,1	63,5	23,4	45,9
Torino	195,7	20,5	40,2	12,8	62,2	25	46,6
V.C.O.	229,7	18,4	42,3	11,5	62,2	26,3	47,9
Vercelli	234,3	18,7	43,7	11,5	61,6	26,9	48,1
Piemonte	201,3	20,2	40,7	12,6	62,2	25,3	46,8

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

L'invecchiamento della popolazione rende centrale il tema dell'assistenza sanitaria e sociale e di un ripensamento del modello di welfare, con una maggiore attenzione ai servizi rivolti agli anziani, la cui percentuale trattata in servizi di assistenza domiciliare integrata ammontava nel 2016 al 3,3% degli over 65 secondo i dati NSIS - Sistema informativo per l'assistenza domiciliare (SIAD) del Ministero della salute e allo 0,6% nel 2015 secondo i dati Istat per quanto concerne l'assistenza socio-assistenziale.

La popolazione residente attesa per il Piemonte è stimata, secondo lo scenario mediano, in 4.215.313 (-4%) nel 2045 ed a 3.879.882 (-11%) nel 2065. Considerando la variabilità associata agli eventi demografici, la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 3.307.166 a un massimo di 4.470.066. La probabilità di un aumento della popolazione al 2065 è pari al 7%. Sempre nello scenario mediano, la popolazione over 65 sarebbe del 34,5% nel 2045 e del 32,8% nel 2065, con un conseguente innalzamento dell'indice di vecchiaia a 288 nel 2045, per passare a 268 nel 2065.

Tabella 7. Previsioni demografiche Istat al 2065 per il Piemonte, scenario mediano

Anno	Popolazione	Saldo	Popolazione e over 65	Indice di vecchiaia
2018	4.388.771	-4077	25,2	200
2019	4.384.694	-3991	25,4	203
2020	4.380.703	-3947	25,6	207
2025	4.357.986	-5403	26,9	229
2030	4.328.759	-6296	28,9	256
2035	4.296.532	-6606	31,4	274
2040	4.261.168	-8057	33,5	286
2045	4.215.313	-11230	34,5	288
2050	4.151.228	-15234	34,3	285
2055	4.067.763	-18499	33,8	281
2065	3.879.882	-16563	32,6	268

2.4 La struttura delle famiglie

Nel 2016 in Piemonte la percentuale di famiglie composte da persone sole è leggermente più elevata della media del Nord e dell'Italia presa nel suo complesso: su 100 famiglie oltre 33 sono formate da una persona. Nel Nord questo tipo di famiglia pesa per il 32,1% e in Italia per il 31,6%. Le famiglie con strutture più complesse e più ampie sono meno diffuse in Piemonte rispetto al resto del paese.

Tabella 8: Distribuzione delle famiglie per numerosità dei componenti (2016)


	famiglie e nuclei familiari per tipologia - media biennale		
	persone sole	famiglie con più di 5 componenti	famiglie con aggregati e più nuclei
Piemonte	33,1	3,6	3,9
Nord	32,1	4,6	4,2
Italia	31,6	5,4	4,7

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo: Aspetti della vita quotidiana.

La popolazione residente in Piemonte al 31 dicembre 2018 è di 4.356.406 abitanti, di cui 2.115.079 uomini (48,6% del totale) e 2.241.327 donne (51,4% del totale). Si contano 19.459 persone in meno rispetto all'anno precedente, confermando un saldo demografico totale in calo dal 2010 (nel 2017 il calo di popolazione rispetto al 2016 era stato inferiore e pari alle 16.661 unità).

Il calo è determinato soprattutto dall'andamento del saldo naturale della popolazione (dato dalla differenza tra i nati ed i morti) che nel 2018 è di 24.766 unità in meno rispetto al 2017. Il numero dei nati infatti continua ad essere inferiore al numero dei morti. In particolare i nati sono passati in un anno da 30.830 a 29.072. I decessi sono aumentati rispetto al 2017 passando da 53.541 a 53.838.

Figura 1: Popolazione residente in Piemonte negli ultimi 30 anni (migliaia)



Fonte: Regione Piemonte - PISTA-BDDE

NB: Si notino le rettifiche anagrafiche conseguenti ai censimenti del 1991, 2001 e 2011.


Il quoziente di natalità, dato dal numero dei nati sulla popolazione, era leggermente in crescita fino al 2008, mentre decresce costantemente da quell'anno. Il numero dei nati è diminuito dai 39.551 del 2008 ai 30.830 del 2018. Dati che sembrano sottolineare come anche i comportamenti riproduttivi delle donne straniere siano sempre più simili a quelli locali.

Il tasso di fecondità totale che esprime il numero di figli per donna in età riproduttiva (15-50 anni) è in decrescita dal 2011 ed è passato da 1,45 figli per donna del 2011 a 1,31 nel 2018. Il tasso utile a garantire il ricambio generazionale sarebbe di 2 figli per donna.

L'età media al primo parto è in costante aumento passando da 31,1 anni del 2008 a 31,9 anni del 2018 in linea con il dato nazionale.

La speranza di vita alla nascita si mantiene su livelli molto elevati nonostante un leggero calo nel 2018 e si attesta su 80,3 anni per gli uomini e 84,9 per le donne in accordo con la media italiana.

Figura 2 - Trend natalità e mortalità in Piemonte dal 1955 al 2018



Fonte: Regione Piemonte - PISTA-BDDE


Nell'ultimo decennio è continuato l'incremento percentuale delle fasce di età dai 65 anni in su passando dal 22,9% (2008) di ultra sessantacinquenni sul totale al 25,5% del 2018. Il dato di invecchiamento della popolazione è superiore della media nazionale.

L'indice di vecchiaia in Piemonte (ossia il rapporto tra la popolazione con oltre 65 anni e quella con meno di 15), dal 2009 al 2018, è passato da 179,8 a 205,9 anziani ogni 100 giovani ed è superiore alla media nazionale. L'età media è aumentata ed è di 47 anni a fine 2018, rispetto al valore nazionale che è di 45,4. Da notare che nel 2018 in Piemonte ci sono più ottantaquattrenni che nuovi nati. Dati che definiscono il fenomeno dello squilibrio demografico in atto in Piemonte, come, in misura leggermente inferiore, in Italia.

L'invecchiamento della popolazione coinvolge anche la forza lavoro, cioè la popolazione tra i 15 e i 64 anni che ha lavorato nei 24 mesi precedenti. Dal 2008 al 2017, l'età media della forza lavoro in Piemonte è aumentata di 3 anni, passando da 40,7 a 43,8 anni. Si tratta di un fattore che minaccia la work ability della forza lavoro e impone misure di adeguamento all'organizzazione del lavoro affinché non si abbiano ricadute negative sulla produttività e sulla salute.

L'indice di dipendenza anziani, che stima il rapporto tra la fascia di popolazione ultrasessantacinquenne sulla popolazione attiva (15-64), prosegue nella sua lieve crescita; questo squilibrio comporterà un maggior carico pensionistico che graverà sulle future generazioni.

Figura 3 - Piramide dell'età Regione Piemonte - Anno 2018



Fonte: Regione Piemonte -PISTA-BDDE

3. IL PROFILO ISTITUZIONALE

3.1 Il numero dei comuni

Sono 1.181 i comuni piemontesi e la Regione Piemonte si attesta al secondo posto per numero di comuni dopo la Lombardia .

Con riferimento alle aree vaste, si hanno:

- 187 comuni nella provincia di Alessandria;
- 118 comuni nella provincia di Asti;
- 74 comuni nella provincia di Biella;
- 247 comuni nella provincia di Cuneo;
- 87 comuni nella provincia di Novara;
- 312 comuni nella città metropolitana di Torino;
- 74 comuni nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- 82 comuni nella provincia di Vercelli.

Quattordici fusioni e sei incorporazioni di comuni entrate in vigore tra il 2016 e il 1° gennaio 2019 hanno prodotto una seppur minima riduzione del numero storico di comuni piemontesi (1.206). Infatti, dopo il censimento del 2011 sono stati istituiti i seguenti nuovi comuni:

- Borgomezzavalle (1° gennaio 2016), mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella, in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- Lessona (1° gennaio 2016), mediante fusione dei Comuni di Crosa e Lessona, in Provincia di Biella;
- Campiglia Cervo (1° gennaio 2016), mediante fusione dei Comuni di Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo, in Provincia di Biella;
- Cassano Spinola (1° gennaio 2018), mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana, in Provincia di Alessandria;
- Alto Sermenza (1° gennaio 2018), mediante fusione dei Comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe, in Provincia di Vercelli;
- Alluvioni Piovera (1° gennaio 2018), mediante fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera, in Provincia di Alessandria;
- Cellio con Breia (1° gennaio 2018), mediante fusione dei Comuni di Cellio e di Breia, in Provincia di Vercelli;
- Valle Cannobina (1° gennaio 2019), mediante fusione dei comuni di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso e Falmenta, in Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Val di Chy (1° gennaio 2019), mediante fusione dei comuni di Alice Superiore, di Lugnacco e di Pecco, nella Città metropolitana di Torino;
- Quaregna Cerreto (1° gennaio 2019), mediante fusione dei comuni di Quaregna e di Cerreto Castello, in Provincia di Biella;
- Valchiusa (1° gennaio 2019), mediante fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di Torino;
- Gattico-Veruno (01° gennaio 2019), mediante fusione dei Comuni di Gattico e di Veruno in Provincia di Novara;
- Valdilana (1° gennaio 2019), mediante fusione dei Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso, in Provincia di Biella;
- Lu e Cuccaro Monferrato (1° febbraio 2019) mediante fusione dei Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato, in Provincia di Alessandria;

e sono stati fusi per incorporazione i seguenti comuni:

- incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo, in Provincia di Biella (1° gennaio 2017);
- incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo, in Provincia di Vercelli (1° gennaio 2018);
- incorporazione del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo, in Provincia di Cuneo (1° gennaio 2019);
- incorporazione del Comune di Riva Valdobbia nel Comune di Alagna Valsesia, in Provincia di Vercelli (1° gennaio 2019);
- incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, in Provincia di Cuneo (1° gennaio 2019);
- incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, in Provincia di Cuneo (1° gennaio 2019).

Contestualmente è nato il nuovo comune di Mappano.

La seguente tabella riepiloga la distribuzione dei comuni ai sensi della ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 1

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. comuni	489	359	333
% comuni	41,4%	30,4%	28,2%

Dei 489 comuni montani, ben 117 devono gestire territorio al di sopra dei 2.500 metri di altezza.

La successiva tabella 2, che riepiloga la distribuzione dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati Istat di fine 2015, evidenzia la profonda frammentazione del territorio piemontese, che ha il numero più elevato di piccoli comuni d'Italia e solo l'11,4% dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti⁴.

Tabella 2

	Sotto i 5.000	Compresi tra 5 e 15 mila	Sopra i 15.000
n. comuni	1.045	88	48
% comuni	88,5%	7,4%	4,1%

La frammentazione del territorio in tanti piccoli comuni è confermato dai seguenti dati:

- il 56% dei piccoli comuni piemontesi ha meno di 1.000 abitanti;
- il 24% è ricompreso tra 1.001 e 2.000 abitanti;
- il 10% tra 2.001 e 3.000 abitanti.

Nel complesso sono ben 594 i comuni sotto i mille abitanti, pari al 49,5% dei comuni piemontesi (dei 519 comuni montani piemontesi, il 93% è al di sotto dei 5.000 abitanti).

4

Su scala nazionale, sono 5.544 i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, pari al 69,6%, contro l'88,6% dei comuni piemontesi.

3.2 La superficie territoriale

Il Piemonte, con una superficie complessiva pari a 25.402 km quadrati è la seconda regione italiana per estensione territoriale dopo la Sicilia (25.711 km quadrati).

Di seguito la tabella 3 indica la distribuzione della superficie territoriale in base alla ripartizione tra montagna, collina e pianura, tenendo sempre conto della deliberazione del consiglio regionale del 1988.

Tabella 3

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Superficie (km. quadrati)	13.062,6	4.580,9	7.743,5
% superficie	51,5%	18%	30,5%

Le percentuali variano nella classificazione ISTAT, che considera collinari circa 160 comuni inseriti invece quali montani dalla ripartizione "regionale". Infatti, secondo i dati ISTAT le percentuali di superficie territoriale sono così distribuite: 43,3% montagna, 30,3% collina, 26,4% pianura. Va rimarcata la specificità della provincia del VCO, riconosciuta dalla legislazione statale e regionale quale provincia interamente montana.

La tabella 4 riepiloga la distribuzione della superficie dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati ISTAT di fine 2015, dando evidenza che più dei tre quarti della superficie piemontese insiste sui territori di piccoli comuni e prevalentemente su aree montane.

Tabella 4

	Nei comuni sotto i 5.000 abitanti	Nei comuni compresi tra 5 e 15 mila abitanti	Nei comuni sopra i 15.000 abitanti
Superficie (km. quadrati)	19.881,6	2.854,6	2.650,8
% superficie	78,3%	11,2%	10,4%

La popolazione.

La popolazione piemontese ammonta a 4.396.293 unità (dati da archivio annuario Regione Piemonte 2017).

La seguente tabella 5 indica la distribuzione della popolazione ai sensi della classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 5

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. abitanti	688.543	808,354	2.859.509
% n. abitanti	15,8%	18,6%	65,6%

Secondo i dati ISTAT le percentuali di popolazione sono così distribuite: 11,1% montagna, 30,6% collina, 58,3% pianura.

4. L'INDIVIDUAZIONE DELLE MATERIE: CRITERI E PRINCIPI

A partire dal contesto socio-economico e istituzionale della Regione Piemonte, che si è precedentemente delineato, sono state individuate le materie oggetto di richiesta per ulteriori competenze legislative e amministrative ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sulla base, innanzitutto del **criterio di funzionalità** rispetto alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire e di **riunificazione di competenze** relativa ad alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all'intervento legislativo regionale e che, anche a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, hanno nel tempo fatto registrare un progressivo processo di riaccostamento statale.

Anche il raggiungimento di **obiettivi di semplificazione** nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino e tra pubblica amministrazione ed imprese è stato alla base dei ragionamenti condotti a cui si aggiunge l'individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico, sociale e territoriale.

Nell'enucleazione delle materie si è utilizzato quale criterio la **specificazione dettagliata** delle funzioni richieste nei singoli ambiti normativi, al fine di scongiurare effetti di eccessiva proliferazione, in capo alla Regione, delle funzioni amministrative a decremento delle funzioni di programmazione e pianificazione, evitando le funzioni che si traducono unicamente in un appesantimento organizzativo.

La formulazione delle richieste ha tenuto in debito conto anche il sistema degli enti locali in un'ottica di riconoscimento dello specifico ruolo di tutti gli attori del governo regionale e locale, nella specificità delle **reciproche posizioni istituzionali** e delle prerogative costituzionalmente ad essi riconosciute. Il complesso delle richieste di autonomia differenziata è, in quest'ottica, volto alla piena valorizzazione, nell'ambito e nei confini previsti dagli articoli 5, 114 e 119 della Costituzione, dei **principi di autonomia e responsabilità degli enti locali** e del rispetto del quadro generale previsto dalla normativa statale e regionale nell'ottica di una piena attuazione di un **sistema di regionalismo differenziato**.

Con riguardo alla ripartizione di funzioni amministrative tra Regione ed enti locali e fermi restando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le istanze di autonomia sono proiettate in un'ottica di potenziamento del **criterio partecipativo** all'esercizio delle funzioni medesime, anche attraverso le forme previste dalla legge regionale 16 maggio 2016, n. 10 (Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva).

Consapevoli delle rilevanti ricadute in termini economici della gestione conseguente all'esercizio delle funzioni in cui si richiede autonomia differenziata, un altro criterio utilizzato è stato quello di una attenta analisi della **sostenibilità economica** delle funzioni legislative e amministrative richieste, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni determinati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

5. LE SINGOLE MATERIE OGGETTO DI RICHIESTA

a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

Le proposte avanzate sono finalizzate a ottenere una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il riconoscimento di una maggiore autonomia normativa regionale in materia edilizia, in relazione ai costi delle trasformazioni, nonché nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio.

Si propone di attivare "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" in merito alle competenze in materia di governo del territorio e del paesaggio di seguito elencate:

- la potestà di definire azioni e strumenti innovativi e specifiche politiche urbane a regia regionale finalizzate a promuovere e attuare processi strutturali di rigenerazione urbana, di natura innovativa organica e semplificata, in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici e ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare;
- nell'ambito della riforma della disciplina nazionale urbanistica ed edilizia, maggiore autonomia normativa in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e insediative regionali, in merito ai limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi;
- una maggiore autonomia nell'attuazione del Piano paesaggistico, anche in deroga agli artt. 135, 143, 145 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), considerato che la Regione Piemonte si è dotata di piano paesaggistico regionale approvato nell'ottobre 2017, predisposto in copianificazione con il MiBACT;
- l'eliminazione del parere preventivo – obbligatorio e non vincolante - da parte della Soprintendenza nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione o dagli enti da essa delegati, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i comuni che abbiano adeguato il proprio strumento urbanistico generale al piano paesaggistico regionale;
- la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici ed idrogeologici del territorio piemontese.

Con riferimento all'ambito dei beni culturali, l'impianto del d.lgs. 42/ 2004, esprime una visione centralizzata delle competenze, riduttiva del ruolo regionale, utilizzando il criterio dominicale ai fini del riparto delle funzioni in tema di valorizzazione dei beni culturali. La proposta di riconoscere alla Regione la potestà legislativa relativamente alla valorizzazione, compresa la gestione dei beni culturali appartenenti allo Stato, risponde all'esigenza di garantire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, di responsabilità e di unicità dell'Amministrazione, una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale a prescindere dal soggetto titolare.

In particolare si chiede:

- il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa relativamente alla valorizzazione (ivi compresa la gestione) dei beni culturali appartenenti allo Stato, presenti sul territorio regionale, in linea con quanto previsto dal dettato costituzionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali). Nel Piemonte esistono due esperienze che

possono rappresentare un punto di riferimento: il Museo Egizio e il Consorzio delle residenze reali sabaude. Questi due esempi fanno comprendere come il processo di autonomia diventi moltiplicatore di risorse permettendo la messa a sistema di diversi contributi provenienti da enti pubblici e privati. La regia regionale permetterebbe, inoltre, un maggior collegamento ed integrazione con altri interventi infrastrutturali. Nella valorizzazione dei beni culturali si devono tenere in dovuta considerazione molti aspetti, quali l'accessibilità con mezzi pubblici, la rete stradale, il sistema dell'accoglienza, tutti aspetti strettamente connessi ad interventi a regia regionale. Ciò al fine di garantire una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dall'appartenenza del bene stesso;

- la gestione regionale della legge relativa ai fondi per beni Unesco (legge 77/2006) che permetterebbe una maggiore connessione con altri investimenti e altri interventi infrastrutturali;
- la gestione della legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche e dei fondi ad essa connessi;
- trasferimento alla Regione dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni culturali sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, presenti sul territorio regionale, relativamente alle competenze già attribuite ad organi dello Stato (Soprintendenze: Archivistica e Bibliografica; Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) al fine di evitare differenziazioni ingiustificate tra tutela e valorizzazione. Allo Stato spetta la potestà legislativa in merito all'individuazione e disciplina delle categorie di beni da tutelare ed alla definizione di norme di principio che garantiscono l'unitarietà del sistema nazionale, ove la tutela del patrimonio storico ed artistico è riferita ai sensi degli articoli 5 e 9 della Costituzione, all'insieme delle istituzioni repubblicane, grazie alla valorizzazione delle autonomie locali e del decentramento.

b) Protezione civile e infrastrutture

In ambito di protezione civile, si chiede:

- l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere prive di "rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentate dal procedimento di autorizzazione preventiva e dal deposito del progetto edilizio.

Attualmente le opere prive di rilevanza non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche: l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori, per la pubblica amministrazione e per i cittadini.

In ambito di infrastrutture:

con riferimento alle infrastrutture al fine di fare chiarezza sulla ripartizione di funzioni fra Stato e regioni, poiché le regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenziali degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato, si chiede al Governo l'individuazione puntuale delle infrastrutture ferroviarie, degli aeroporti e della rete autostradale e stradale da considerare di interesse nazionale, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona. Il percorso attuativo delle competenze, come di seguito declinate, dovrà necessariamente essere governato su scala sovregionale, attraverso una stretta

collaborazione con le regioni limitrofe, utilizzando gli strumenti di cooperazione quali intese ed accordi.

I contenuti della proposta formulata dalla Regione Piemonte sono stati elaborati con un approccio alle reti infrastrutturali da definire coniugando i riferimenti comunitari e nazionali con le indicazioni dei territori, secondo una scala che preveda le regioni quale raccordo tra livello locale e livello centrale, come già avviene in determinati ambiti.

Protezione civile

La Regione chiede:

- disciplina del potere del Presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative nazionali vigenti, in caso di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
- in riferimento all'attività di volontariato, che i progetti finanziati siano approvati e gestiti interamente dalla Regione nell'ambito della risposta alla propria pianificazione dell'emergenza e all'organizzazione della colonna mobile regionale.

Grandi reti di trasporto e di navigazione

La Regione chiede:

- la competenza ad approvare le infrastrutture strategiche di interesse regionale sul territorio piemontese, nonché quelle di competenza statale di intesa con il Governo entro un termine predeterminato (per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, si rinvia a quanto previsto in materia di tutela dell'ambiente), con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti;
- l'attribuzione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni, con la conseguente facoltà di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare gli utili della gestione del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale piemontese;
- la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie ricadenti sul territorio di propria competenza, nonché le risorse per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale;
- il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio piemontese e il conseguente trasferimento delle funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede:

- l'attribuzione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, sia del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

Aeroporti civili

La Regione chiede:

- la competenza ad approvare i piani di sviluppo aeroportuale delle infrastrutture ricadenti sul territorio piemontese, nonché di quelle di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato (per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, si rinvia a quanto previsto in materia di tutela dell'ambiente);
- l'attribuzione alla Regione della *governance* degli aeroporti piemontesi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale;
- un maggiore ruolo regionale, sempre in relazione agli aeroporti piemontesi, circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali;
- la possibilità di attuare distretti logistici integrati, anche con altre Regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali.

c) Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

Al fine di favorire un adeguato inserimento al lavoro delle persone che a diverso titolo ne siano escluse e per sostenere la ricerca e la formazione di professionalità necessarie allo sviluppo delle imprese del territorio, è indispensabile che siano presenti capillarmente e contestualmente una adeguata rete di servizi per l'impiego e interventi di politica attiva del lavoro che favoriscano il proficuo incontro tra domanda e offerta di lavoro, laddove tale incrocio non si sviluppi naturalmente. Questi due elementi, servizi e politiche attive per il lavoro, sono ricondotti alla dizione costituzionale "tutela e sicurezza del lavoro" di cui all'articolo 117 della Costituzione.

La rete dei servizi territoriali per il lavoro è stata recentemente riorganizzata con la legge regionale n. 7/2018, in applicazione dei commi 793 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2018, nella quale si assegnano all'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione, i compiti di gestione dei centri per l'impiego territoriali, per garantire il permanente esercizio, differenziato nei diversi territori, delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. La legge regionale riconosce i centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di *governance* della rete locale dei servizi per l'impiego e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini.

I dispositivi di politica attiva del lavoro, che perseguono il fine di assicurare a tutti i cittadini un sostegno per la ricerca di un'occupazione adeguata e un proficuo inserimento professionale, sono messi a disposizione dallo Stato e dalle regioni in una logica di complementarità e adeguatezza, lasciando al livello locale la responsabilità della gestione degli interventi per il tramite delle reti locali dei servizi, con il coordinamento del servizio pubblico.

A tal fine, la Regione chiede:

- un quadro di risorse stabile:
 1. per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia regionale per il lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2015, con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, garantire una migliore

implementazione del servizio attraverso un maggior incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed intensificare i servizi offerti dai centri stessi e dalla rete locale dei servizi, recuperando l'enorme ritardo rispetto agli standard europei; è altresì necessario rendere obbligatoria ed effettiva la collaborazione dei centri per l'impiego con i soggetti accreditati che operano nel servizio lavoro e formazione. Le risorse definite con la legge di stabilità e il piano di rafforzamento consentono un livello "minimo" di erogazione dei servizi, non adeguato ad assicurare i livelli essenziali dei servizi stabiliti dal decreto legislativo n. 150/2015. Tutto ciò alla luce della legislazione corrente e nell'ottica di una conferma degli attuali assetti organizzativi e stabilizzazione delle risorse;

2. per rafforzare la rete informatica allo scopo di garantire l'interoperabilità delle banche dati con i servizi forniti dall'INPS e dalle altre istituzioni, nonché la circolazione delle informazioni tra operatori nella rete locale dei servizi e, quindi, migliorare il servizio fornito dai centri per l'impiego;
 3. per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015; l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancherebbero alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, all'inserimento lavorativo dei giovani e la ricollocazione degli adulti in difficoltà;
- una competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale;
 - maggiore autonomia programmatoria e finanziaria per consentire la gestione della flessibilità degli strumenti messi in campo dai diversi soggetti, in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito e la loro piena integrazione con il sistema della formazione e dell'istruzione per i giovani, mediante la richiesta di ulteriore discrezionalità nell'adattamento dei percorsi formativi identificati dal MIUR, coordinandoli con le necessità del mercato del lavoro locale al fine di ricondurre ad unità il sistema di intervento per la "tutela" del lavoro. I mercati del lavoro hanno una spiccata caratterizzazione regionale e la Regione, in quanto ente di governo territoriale, deve avere la possibilità di definire e regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro, individuando le priorità e modulando gli interventi rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e trasparenza;
 - un maggiore livello di autonomia nella gestione da parte della Regione dei programmi di politica attiva in capo al Ministero e ANPAL (come ad esempio il Piano Garanzia Giovani, il PON Inclusione, l'Assegno di ricollocazione). Tale indirizzo va, altresì, confermato nella prossima programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali dell'Unione europea per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui sopra. Analogamente, ANPAL Servizi, in qualità di strumento operativo di ANPAL, dovrebbe adeguare la propria organizzazione ed operare in modo organico a supporto delle competenti strutture regionali e dell'Agenzia Piemonte Lavoro per sostenere l'attuazione delle politiche ricondotte alla regia regionale e le reti locali dei servizi per l'impiego;
 - vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di concordare con gli ispettorati territoriali del lavoro

misure complementari di controllo sugli stessi al fine di contrastare situazioni di irregolarità, relative alla gestione dei flussi migratori. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva, ricondotti alla regia regionale.

- strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

In questo quadro, vanno regolati i rapporti con le direzioni territoriali del lavoro in merito alla convocazione e gestione dei tavoli di crisi, confermando le competenze regionali al riguardo, per la loro diretta attinenza con la regia regionale degli interventi di politica attiva del lavoro.

Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

La richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su tale materia riguarda:

- la potestà legislativa di disciplinare gli strumenti atti a realizzare un'offerta educativa e formativa integrata di istruzione tecnica e professionale e di istruzione e formazione professionale (leFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica, assicurare pari opportunità di accesso e di servizio per tutti i giovani in formazione e istruzione e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie;
- l'attribuzione alla Regione delle competenze a definire gli obiettivi sulla programmazione, sul fabbisogno regionale del personale scolastico e sul dimensionamento dell'offerta scolastica su tutto il territorio regionale, secondo accordi assunti in conferenza Stato Regioni e di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, che prevedano il pieno coinvolgimento della Regione anche attraverso strumenti di flessibilità e autonomia, con particolare attenzione all'istruzione e formazione professionale;
- l'attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la leFP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive e un'offerta adeguata al volume della domanda). L'obiettivo è agire, nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno un'istruzione di livello secondario e terziario. In particolare, occorre garantire un'offerta di percorsi di leFP, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano di conseguire una qualifica professionale e livelli via via più elevati di qualificazione in una logica di filiera formativa estesa, rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale. Occorre, inoltre, qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
- il finanziamento continuativo riguardo ai percorsi IFTS e ITS per dare certezza e continuità ai giovani e alle imprese, nonché per aumentarne il numero e il ruolo che essi potranno svolgere nell'ambito delle competenze Industry 4.0; tutti i percorsi dovranno essere realizzati attraverso una reale co-progettazione tra le scuole, le università e le imprese;

- il conseguimento di un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;
- il trasferimento delle funzioni di competenza statale in materia di edilizia scolastica e diritto allo studio;
- il trasferimento delle funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale;
- la disciplina dell'educazione degli adulti;
- la valorizzazione delle forme di alternanza e diffusione delle diverse forme di apprendimento sui luoghi di lavoro in tutti i livelli di formazione e istruzione, attraverso un maggior raccordo con gli Uffici scolastici regionali e le autonomie scolastiche, in una logica di integrazione e mutuo sostegno con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale e le politiche attive del lavoro regionalmente definite e connesse alle strategie di sviluppo locale;
- la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro;
- la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l'istruzione superiore e la ricerca, la gestione diretta del fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012, e la gestione del fondo per il diritto allo studio universitario.

d) Tutela della salute

In tema di tutela della salute, nei rapporti con il governo, è necessario consolidare il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e favorire il pieno esercizio delle responsabilità regionali nel perseguire e raggiungere l'obiettivo di offrire ai cittadini livelli di servizi coerenti con i provvedimenti nazionali (ad esempio, nuovi LEA, obbligo vaccinale), tenendo conto della non rinunciabile e necessaria autonomia della Regione Piemonte nella programmazione e organizzazione dei servizi sanitari regionali. Di seguito vengono individuati i temi su cui consolidare l'autonomia regionale in materia di tutela della salute senza far venire meno il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Molti dei temi analizzati tengono conto del documento approvato dai Presidenti delle regioni, nella seduta di giugno 2017.

A tal proposito, la Regione chiede:

- la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento alle risorse del fondo sanitario affinché non abbiano vincoli di destinazione, eliminando i vincoli sulle risorse del fondo sanitario nazionale e sui singoli fattori produttivi: personale, dispositivi, farmaci, privato accreditato, beni e servizi, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica e la responsabilità delle singole regioni di garantire una gestione in equilibrio economico-finanziario nel rispetto della macro allocazione delle risorse (attualmente: 51% territoriale - distrettuale, 44% ospedaliera, 5% per la prevenzione). Nel corso degli anni le politiche sanitarie sono state caratterizzate da un significativo aumento

delle risorse vincolate, con almeno tre conseguenze negative: a) si generano aspettative nei portatori di interesse, nelle categorie interessate dal 'vincolo', alimentando pretese e spinte a politiche settoriali, non organiche, con evidenti ricadute negative sui servizi sanitari regionali, b) si genera un'inutile e defatigante complessità burocratico-amministrativa, costringendo le amministrazioni (Stato centrale e regioni) a impiegare risorse umane per documentare le modalità di impiego delle risorse vincolate ad un determinato settore, per controllarne formalmente l'utilizzo, con scarsa attenzione al risultato; c) si impedisce spesso un approccio sistemico ed organico ai problemi ed alla loro soluzione;

- maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa;
- la valorizzazione del ruolo della Regione in materia di programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari. I fabbisogni formativi espressi dalla Regione – soggetto deputato costituzionalmente all'organizzazione e gestione del servizio sanitario - dovranno essere l'elemento guida, vincolante di ogni decisione in materia, superando l'attuale prevalenza delle esigenze espresse dall'offerta formativa universitaria per la quale si chiede il completo trasferimento della competenza a livello regionale rendendo possibile, da parte delle ASL, ASO e AOU, l'assunzione dei medici specializzandi all'ultimo anno del corso di specializzazione. In questi anni l'offerta formativa in alcune discipline importanti è stata inferiore al fabbisogno regionale e ciò sta determinando un rischio per la tenuta del sistema sanitario, in assenza di risorse professionali adeguate e necessarie per rispondere ai bisogni della popolazione;
- la valorizzazione e la dismissione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzabile per nuovi investimenti sanitari. In un panorama di risorse scarse per investimenti in edilizia sanitaria e per il rinnovo e aggiornamento del parco tecnologico, occorre affrontare con forza la valorizzazione/messa a reddito di tutti i beni non strumentali e dei beni non più strumentali a seguito dei processi di riordino e riconversione delle reti assistenziali. Tale ipotesi, nella congiuntura economica attuale, può funzionare a condizione che sia attivato un vero e proprio piano nazionale e/o regionale di valorizzazione dei beni immobili individuando processi certi (nei risultati finali) e rapidi (nelle modalità) che consentano attraverso procedure di pervenire alla alienazione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzato ed utilizzabile;
- l'attribuzione di competenze aggiuntive alla Regione Piemonte per quanto riguarda i vincoli cimiteriali in considerazione della parcellizzazione amministrativa del sistema pubblico regionale;
- il riconoscimento della possibilità di avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA;
- l'attribuzione di competenze legislative al fine di ampliare i LEA previsti dalle norme nazionali in relazione alla composizione demografica della Regione e ai bisogni che la stessa accentua;
- maggiore autonomia in ordine alla gestione del regime transitorio delle professioni sanitarie rispetto alle nuove norme nazionali;
- maggiore autonomia nella definizione del sistema di *governance* delle aziende sanitarie regionali, sia in merito alla rete ospedaliera che territoriale, in particolare in merito al numero di posti letto per mille abitanti e ai numeri minimi di prestazioni per mantenere aperti dei servizi ospedalieri, con particolare riguardo ai punti nascita nelle aree disagiate, il tutto nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'equilibrio di bilancio;

- maggiore autonomia in ordine alle procedure di mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie regionali.

e) Fondi sanitari integrativi

Da tempo si discute a livello nazionale e regionale su come sviluppare politiche che meglio rispondano ai bisogni esistenti di tutta la popolazione, non strettamente legata all'età anagrafica, nel rispetto della normativa nazionale vigente, ai vincoli di bilancio nonché ai livelli essenziali di assistenza.

A tal fine la Regione chiede una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Tale richiesta si sostanzia nell'ottenimento di funzioni e compiti amministrativi volti a regolamentare i fondi sanitari integrativi e della competenza a definire un livello minimo di defiscalizzazione per favorire ed incentivare l'adesione volontaria.

In particolare, si reputa necessario:

- garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale con l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari);
- individuare condizioni e forme di conversione e/o adesione e/o adeguamento dei fondi sanitari in essere, previsti dal CCLN o da altri livelli di contrattazione, affinché tali risorse confluiscono senza pregiudizio per il beneficiario nell'ambito di istituiti o istituendi fondi sanitari integrativi promossi dalla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo* 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*); entro la predetta cornice legislativa la Regione potrà agire con una propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa nonché finanziaria;
- individuare condizioni più favorevoli di esenzione fiscale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, anche prevedendo misure di agevolazione ulteriore laddove in ambito regionale si attuino azioni di cui al precedente punto.

f) Coordinamento della finanza pubblica e governance istituzionale

Al fine di valorizzare le esperienze e le peculiarità sviluppate in ambito regionale, potrebbero trovare spazio ulteriori meccanismi di coordinamento già parzialmente sperimentati nell'ordinamento regionale: da un lato, si potrebbe implementare, come già accaduto in alcune regioni a statuto speciale, un coordinamento centrale per l'accesso degli enti al mercato dei capitali per realizzare economie di scala e sviluppare una gestione efficace delle passività; dall'altro, si potrebbero raccordare regionalmente le capacità di assunzione lavorativa dei vari enti, sempre nell'ottica di un loro pieno utilizzo, in analogia a quanto consentito dalla normativa vigente nell'ambito delle forme associative degli enti locali.

Pertanto si richiede:

- di avere piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica a parità di gettito fiscale;

- di poter definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- di attribuire un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio piemontese confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi, a corollario di sedimi aeroportuali o danneggiati da eventi naturali di grande portata, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;
- per quanto attiene alla spesa, la Regione chiede che la legge statale di coordinamento della finanza pubblica si limiti a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa per consentire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell'Ente e del sistema regionale;
- di assicurare, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che la Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma primo, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.

g) Ambiente

Il territorio italiano presenta oggettive, notevoli differenze geografiche, cui corrispondono esigenze di tutela ambientale differenziate. Come noto, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione è declinato da unanime giurisprudenza e dottrina costituzionale non solo in senso formale, ma anche sostanziale. È, cioè, necessario non solo trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo ponderatamente differente situazioni differenti. In questo senso, ampliare l'ambito dell'autonomia regionale in materia ambientale significa anche riconoscere che le specificità del territorio italiano impongono, al fine di applicare realmente il principio di uguaglianza così inteso, di permettere alle regioni, ove giustificato da un rigoroso e puntuale apparato motivazionale, di applicare standard di tutela ambientale diversi da quelli fissati in ambito nazionale, laddove questo sia richiesto da specificità di tutela locali, anche alla luce di un'applicazione puntuale del principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, previsti dall'articolo 118 della Costituzione, oltre ad essere principi acquisiti dall'ordinamento comunitario.

In particolare si richiede:

- il riconoscimento in capo alla Regione di potestà legislativa in tema di semplificazione dei procedimenti in materia ambientale;
- la salvaguardia delle prerogative regionali che la norma nazionale (legge 28 giugno 2016, n. 132 'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale') sta mettendo in discussione, rispetto alla potestà di indirizzo regionale delle attività delle agenzie regionali per l'ambiente, per potenziarne le caratteristiche di enti strumentali delle varie regioni pur all'interno di un quadro nazionale auspicabilmente più uniforme;
- l'autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale;

- il riconoscimento alla Regione di una autonomia più ampia nel regolare le modalità con cui piani e progetti devono essere sottoposti a VAS/VIA, in base alla contestualizzazione territoriale delle proposte ad esse sottoposte, in considerazione dei reali impatti che esse possono avere su specifiche realtà territoriali;
- l'estensione delle funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'allegato II e nell'allegato II-bis del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione. Con riferimento a tali progetti di opere, la Regione applicherebbe il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza (si tratta, sinteticamente di opere afferenti centrali termiche, trattamento amianto, impianti eolici, elettrodotti, autostrade, aeroporti, tronchi ferroviari, parcheggi interrati in centri storici localizzati in zone Unesco, porti, dighe acciaierie, impianti chimici integrati, pozzi di idrocarburi, geotermici, ricerca e coltivazione di sostanze minerali);
- la determinazione, sulla scorta del piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del piano di tutela delle acque, dei valori limite di emissione di determinati scarichi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla normativa nazionale;
- l'attribuzione di maggiore autonomia rispetto agli aspetti procedurali e finanziari relativi:
 - a) alla gestione delle acque (ad esempio in materia di canoni rivieraschi e canoni dei bacini imbriferi montani);
 - b) alla gestione di bonifiche e discariche (in particolare riconoscimento di potestà regolamentare regionale per l'individuazione di forme equivalenti di garanzie finanziarie ad effettiva tutela dei comuni sedi di impianto o di intervento di bonifica, e piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento);
 - c) alla pianificazione degli impianti di smaltimento rifiuti, in particolare nella definizione di compensazioni ambientali ritagliate sulle realtà territoriali e adeguate a supportare la fase pianificatoria;
 - d) all'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio di rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
 - e) alla determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
 - f) all'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
 - g) al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (su tutti alluvioni e siccità) con discipline normative regionali di prospettiva pluriennale coerenti con le specificità territoriali su cui tali effetti si manifestano;
- il riconoscimento in capo alla Regione del diritto al risarcimento del danno ambientale nell'ipotesi di accertamento di una correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale che subisce il danno, ferme restando le esclusioni di ipotesi di portata sovregionale (correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno), in seguito all'abrogazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) che individuava i soggetti legittimati all'azione di risarcimento finalizzata al recupero economico

dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata, oltre che nello Stato, negli enti territoriali sui quali si trovano i beni oggetto del fatto lesivo;

- il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attività di prevenzione e dissesto idrogeologico anche relativamente alla pulizia degli alvei nei fiumi.

h) Rapporti internazionali e con l'Unione europea

- Riconoscimento dello status di Regione associata.

La risoluzione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (il cosiddetto Rapporto Lamassoure del 24 aprile 2002) indica che gli "enti territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli Stati membri nei quali il recepimento della legislazione europea nel diritto interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre la gestione dei programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai comuni quanto dal potere centrale e che, di conseguenza, i testi fondatori dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea" e che spetta "agli Stati membri promuovere, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, un'adeguata partecipazione delle regioni ai processi decisionali e di rappresentanza nel settore degli affari europei di ciascun paese". Si ritiene, pertanto che, nelle materie in cui la Regione ha competenza legislativa, lo Stato dovrebbe chiedere all'Unione europea, in particolare alla Commissione che detiene l'iniziativa legislativa, di riconoscerle lo status di partner nelle fasi di elaborazione e attuazione delle relative politiche. In particolare, la Regione dovrebbe essere associata nelle valutazioni di impatto amministrativo e finanziario (*impact assessment*) che la Commissione conduce preliminarmente alla predisposizione di una proposta legislativa.

- Politiche transfrontaliere.

Da valutare se si ravvedano specifiche esigenze per materia (ad esempio sanità, sanità transfrontaliera oppure in materia di lavoro, per i lavoratori transfrontalieri) nell'ambito delle quali attivare forme di "cooperazione rafforzata" all'interno delle iniziative già disciplinate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

Si chiede l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Si chiede, altresì, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio, questione dei ristorni dei lavoratori transfrontalieri), anche in forza di un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l'economia regionale piemontese, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.

- Potenziamento del coinvolgimento della Regione con la Commissione europea sulla gestione della fase di pre-notifica e modifica delle misure di aiuto e di accesso della Regione ad ogni fase riguardante i procedimenti di indagine della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

i) Commercio con l'estero

Nella volontà di rafforzare il commercio con l'estero delle imprese piemontesi si chiede:

- l'adozione di un piano per l'internazionalizzazione regionale per attività e investimenti condiviso con i portatori di interesse locale e il livello centrale secondo una logica *bottom-up* che, tenuto conto delle linee strategiche nazionali, individui le specifiche priorità locali, i settori di intervento e le modalità;
- la facoltà di istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti agricoli.

l) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

La Regione chiede potestà legislativa in merito:

- alla disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa;
- ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto ministeriale n. 112/2008 e agli accordi di sviluppo di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 9 maggio 2017 prevedendo la regionalizzazione degli interventi e la loro gestione (con esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali perché di prevalente interesse sovregionale);
- alla definizione di strumenti di sostegno ai processi di *start – up* e di *scale-up* di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, chiede di concorrere:

- alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo, sociale e territoriale piemontese;
- alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- al finanziamento del sistema universitario regionale.

Chiede altresì che: una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005), determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Piemonte sul totale nazionale, sia destinata alla concessione di finanziamenti agevolati destinati allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio del Piemonte.

m) Organizzazione della giustizia di pace

La Regione chiede: nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di pace nel territorio regionale, l'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici.

n) Protezione della fauna e dell'esercizio dell'attività venatoria

Per intervenire in modo più efficace e relativamente alle differenti esigenze territoriali, la Regione chiede una posizione differenziata del Piemonte per declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

o) Ordinamento sportivo

La Regione chiede:

- una maggiore autonomia in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva, la cui disciplina rientra nella predetta materia.
- l'attribuzione alla Regione della competenza in tema di programmazione degli interventi sull'impiantistica sportiva e l'attribuzione di specifiche e stabili risorse, con benefici effetti in termini di incremento della promozione della pratica sportiva e motoria;
- l'attribuzione di specifiche e stabili risorse e il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione della Regione diretti a valorizzare l'attività sportiva anche scolastica quale fondamentale ausilio alla prevenzione sanitaria.

p) Ordinamento della comunicazione

Al fine di favorire l'emittenza locale e la comunicazione regionale, la Regione chiede:

- il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Piemonte e dei proventi pubblicitari;
- l'incremento del sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

q) Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia

In riferimento alle competenze in merito ai sovracani BIM ed ai canoni rivieraschi, la Regione chiede competenze legislative e amministrative in materia di:

- disciplina dei sovracani a favore dei bacini imbriferi montani di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con particolare riguardo alla delimitazione dei bacini e alle modalità di scioglimento, alla misura dei sovracani, alle modalità di riparto del gettito e alla definizione dei programmi di investimento;
- disciplina dei sovracani rivieraschi previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con particolare riguardo alle modalità di riparto del gettito ed alla definizione dei programmi di investimento.

r) Alimentazione

Per garantire un intervento puntuale in tema di sicurezza ed educazione alimentare, nonché di tutela delle filiere agroalimentari, la Regione chiede:

- le competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionale nell'ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l'igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l'agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell'intera filiera agroalimentare, anche attraverso la previsione di una specifica certificazione da rilasciare agli allevamenti che attestino lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei diritti e del benessere degli animali;
- il potenziamento della competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito scolastico, familiare e sanitario, nonché di promuovere e organizzare forma di lotta agli sprechi.

s) Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane

Il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di chilometri di Alpi e di comuni montani. A tal proposito è necessario il trasferimento della potestà legislativa ed amministrativa, che tenga conto:

- della regionalizzazione del Fondo nazionale della montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 garantendo risorse certe;
- di una maggiore potestà normativa ed amministrativa in merito allo sviluppo di specifiche politiche a favore delle aree montane.

E' necessario, altresì, richiedere la piena competenza legislativa in materia di *governance* delle aree montane, ferma restando la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché richiedere maggiori competenze legislative e programmatiche sulle politiche di sviluppo delle aree montane a partire dalla gestione dei progetti sulle aree interne, con l'individuazione dei territori e la fuoriuscita dalla fase di sperimentazione.

6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE NORMATIVA

Il quadro che scaturisce dall'insieme delle richieste di concessione di autonomia differenziata nelle materie sopra elencate imporrà necessariamente e successivamente una profonda riflessione sull'esigenza di una rivisitazione completa della legislazione vigente che provveda a disciplinare nel dettaglio l'esercizio delle nuove funzioni legislative e amministrative riconosciute e la gestione della fase transitoria conseguente al principio di cedevolezza della normativa statale a seguito della progressiva entrata in vigore della normativa regionale.

Il percorso normativo da intraprendere non potrà inoltre prescindere da una articolata e ponderata analisi organizzativa delle ricadute che faranno seguito al concreto svolgimento delle nuove competenze.

Si rende, quindi, necessario che l'intesa postulata dall'articolo 116 della Costituzione definisca un quadro preciso e completo delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali che devono accompagnare il processo di attribuzione delle nuove funzioni, al fine di garantire una adeguata sostenibilità economica delle stesse secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione e delle pronunce della Corte costituzionale in materia.

Il nuovo assetto di competenze, inoltre, pone l'esigenza, come già annunciato in premessa, di una profonda revisione del rapporto tra Regione e autonomie locali, da svolgersi in stretta sinergia con il Consiglio delle autonomie locali, anche alla luce del ruolo che le province e la città metropolitana sono chiamate ad assumere come enti di area vasta in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione.

La sfida del regionalismo differenziato porrà inevitabilmente un impegno normativo, economico e organizzativo che richiederà un costante monitoraggio periodico del percorso intrapreso, comprensivo di verifiche su specifici aspetti e settori di attività, ferma comunque restando la tutela dell'unità giuridica ed economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.